REGOLAMENTO (CEE) N. 1526/71 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1971

recante disposizioni particolari in materia di certificati di esonero dal prelievo per l'olio d'oliva utilizzato nella fabbricazione di alcune conserve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 [2],

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia [3],

visto il regolamento n. 169/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce un regime di restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati per la fabbricazione di conserve di pesci e di legumi e che modifica il regolamento n. 217/66/CEE del Consiglio, relativo al regime di sospensione del prelievo per questi oli [4], in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 155/71 del Consiglio, del 26 gennaio 1971 [5], ha modificato, a partire dal 1° marzo 1971, il regime di restituzione alla produzione per gli oli d'oliva utilizzati per la fabbricazione di alcune conserve ; che tuttavia gli oli messi sotto controllo prima della detta data restano soggetti al regime precedentemente in vigore;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1933/70 della Commissione, del 25 settembre 1970, relativo ai certificati di esonero dal prelievo rilasciati in applicazione del regolamento n. 1052/67/CEE [6], prevede fra l'altro che, su richiesta presentata prima del 31 dicembre 1970, gli Stati membri versano in contanti l'ammontare delle restituzioni concesse sotto forma di esonero dal prelievo per i certificati rilasciati prima del 10 settembre 1970 e in corso di validità alla data di presentazione della domanda ;

considerando che, tenuto conto della situazione amministrativa esistente in alcuni Stati membri, l'anzidetto regolamento è stato applicato in detti Stati membri con un certo ritardo ; che, a causa di tale ritardo, i detentori dei certificati nel frattempo scaduti non hanno potuto avvalersi della facoltà offerta dal regolamento in causa ; che, in mancanza di disposizioni particolari, i detentori sarebbero privati del beneficio della restituzione ;

considerando che, tenuto conto della predetta situazione amministrativa, gli operatori si sono inoltre trovati fino al novembre 1970 nell'impossibilità pratica di chiedere il pagamento in contanti della restituzione alla produzione ; che essi hanno pertanto potuto chiedere soltanto certificati di esonero dal prelievo ; che, d'altra parte, le disposizioni attuali non permettono la conversione di questi certificati ;

considerando che, per ovviare agli inconvenienti citati, occorre prevedere che gli Stati membri versino in contanti, su presentazione dei certificati in causa, la restituzione concessa sotto forma di esonero dal prelievo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Su domanda degli interessati, presentata anteriormente al 1° ottobre 1971, gli Stati membri versano in contanti l'importo delle restituzioni concesse sotto forma di esonero dal prelievo :

a) per i certificati rilasciati in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1052/67/CEE, che scadono durante il periodo che va dal 10 settembre al 30 novembre 1970 e che non sono

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2594/67.
(5) GU n. L 22 del 28. 1. 1971, pag. 5.
(6) GU n. L 213 del 26. 9. 1970, pag. 23.

stati utilizzati totalmente o in parte prima della loro scadenza ;

b) per i certificati rilasciati nel periodo di cui alla lettera a) e che non sono stati utilizzati totalmente o in parte alla data di presentazione della domanda di cui sopra.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI